

2°) cognome, nome, paternità, data di nascita e luogo di nascita del titolare; ,

3°) categoria e voce della invalidità risultante:

a) dal libretto di pensione;

b) dal referto medico collegiale;

4°) grado di rieducazione professionale;

5°) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6°) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 4 n. 3 e all'articolo 5;

7°) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

(È approvato).

#### Art. 7.

Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 4 di ogni mese, alla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati un prospetto numerico, in triplice copia, degli invalidi iscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In tale prospetto numerico gli iscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno raggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

La rappresentanza provinciale trasmetterà immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

(È approvato).

#### Art. 8.

Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottoufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e

di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinario eccezionalmente ancora esistenti presso le amministrazioni di cui al presente articolo.

Su istanza degli invalidi o mutilati iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, presso le amministrazioni provinciali e comunali e presso gli istituti soggetti a vigilanza governativa, non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto sino al compimento del 39° anno.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole relatore. Per ciò che ha tratto all'obbligo delle Amministrazioni dello Stato, provinciali e comunali di assumere invalidi di guerra, quest'obbligo è limitato agli ultimi posti di ruolo e ai nuovi concorsi; in altre parole ai posti che si debbono ancora coprire. All'articolo 11 invece per ciò che riguarda i datori di lavoro mi pare che sia stabilito l'obbligo di assumere subito gli invalidi. Ora io vorrei che si chiarisse quanto è esposto nell'articolo 11 e si dicesse se, ad esempio, chi ha 200 operai a proprio servizio, ha l'obbligo, entro sei mesi, di assumere dieci invalidi di guerra e chi ha dieci impiegati ha l'obbligo di assumere entro dodici mesi un impiegato. Desidero si dica se questa mia interpretazione dell'articolo 11 è esatta o se invece, nell'assumere nuovo personale, sia impiegato che operaio, i datori di lavoro dovranno assumere innanzitutto invalidi di guerra fino a raggiungere la proporzionale stabilita dall'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARUSI, relatore. In risposta all'onorevole Broccardi debbo osservare che la dizione dell'articolo 11 è precisa perchè in esso si fa obbligo ai datori di lavoro, che hanno bisogno di nuovo personale, di assumere invalidi di guerra, se operai entro sei mesi e se impiegati entro dodici mesi: